



Ministero dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

LA DIRETTRICE GENERALE

**Disposizioni integrative materia di interruzione temporanea obbligatoria continuativa per la
pesca dei gamberi di profondità operanti nelle GSA 16 e 19 – Annualità 2026**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'art. 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n.178, “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale n.9045689 del 6 agosto 2020 recante “Attuazione dell'art.6, comma 1 del D.M. n°13128 del 31.12.2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi “rete a strascico a divergenti”, “sfogliara rapido”, “reti gemelle a divergenti”, “reti da traino pelagiche a coppia”, “reti da traino pelagiche a divergenti” e “draghe tirate da natanti (ex traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art.11 comma 2 del Reg.(UE) n°1022/2019”;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

VISTO il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici;

VISTI in particolare, gli allegati IV, V, VI e VII del predetto regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare stock demersali, l'articolo 8 che disciplina il Meccanismo di compensazione e l'articolo 10, comma 4, che per le GSA 9 e 11 prevede che gli Stati membri adottino, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC)";

VISTO il decreto direttoriale n. 209093 del 10 maggio 2024 recante "Piani di Gestione Nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mare Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-settentrionale - Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale) individuazione delle percentuali di riduzione annua dello sforzo di pesca";

VISTA la raccomandazione CGPM/48/2025/2 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della GSA), che ha modificato la CGPM/45/2022/4;

VISTA la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5;

VISTA la raccomandazione CGPM/48/2025/3, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/6;

VISTO il decreto 21 gennaio 2009 recante "Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali";

VISTO il decreto direttoriale n. 306198 del 25 giugno 2026 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n. 306208 del 25 giugno 2026 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli stock demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

VISTO il decreto direttoriale n 306220 del 25 giugno 2026 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

VISTO il decreto direttoriale n. 306224 del 25 giugno 2026 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

VISTE le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"

RITENUTO necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti allo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi; e reti gemelle a divergenti;

RITENUTO, altresì, necessario, in applicazione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;

CONSIDERATO che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale numero 239451 del 19 maggio 2026 recante Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca ai sensi del Regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici- Annualità 2026;

VISTO in particolare quanto stabilito all'articolo 8, comma 6 del suddetto decreto;

VISTO il Decreto direttoriale numero 322506 del 3 luglio 2026 recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria continuativa per la pesca dei gamberi di profondità operanti nel Canale di Sicilia - GSA 12, 13, 14, 15 e 16 - Annualità 2026";

VISTO il Decreto direttoriale numero 345942 del 16 luglio 2026 recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria continuativa per la pesca dei gamberi di profondità operanti nelle GSA 19-20-21 e nella GSA 24 - Annualità 2026";

VISTA l'istanza della Città di Gallipoli con la quale è stata richiesta l'individuazione di una soluzione che consentisse la ripresa della pesca del gambero al termine del periodo del fermo stabilito dal 1 al 30 di settembre 2026 nelle acque prospicienti il Compartimento marittimo di Gallipoli (LE) ed in concomitanza del periodo di fermo previsto per le unità a strascico;

VALUTATA l'opportunità di disciplinare l'attività di pesca del gambero di profondità nel rispetto dei periodi di interruzione temporanea continuativa della pesca prestabiliti e degli areali interessati;

TENUTO CONTO della esigenza di consentire l'attività di pesca nel rispetto dell'esigenza di tutela delle risorse ittiche, della economicità delle imprese e della sicurezza della navigazione.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

DECRETA

Articolo 1

(Disposizione attuative per la pesca dei gamberi di profondità nei periodi di interruzione temporanea obbligatoria nelle GSA 16 e 19).

1. Le unità da pesca che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaomorpha foliacea*, e del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*), iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi delle GSA 16 e 19, che hanno assolto l'obbligo di interruzione temporanea continuativa di 30 giorni, previsto dai decreti direttoriali 322506 del 3 luglio 2026 e 345942 del 16 luglio 2026 citati in premessa, rispettivamente nei seguenti periodi:
 - **GSA 16:** dal 7 agosto al 5 settembre 2026;
 - **GSA 19:** dal 1° settembre al 30 settembre 2026;possono riprendere la campagna di pesca del gambero di profondità nelle GSA autorizzate, a decorrere dal giorno successivo al termine del predetto periodo di fermo e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2026, n. 239451, l'attività di pesca di cui al comma 1 deve essere svolta oltre le 12 miglia dalla costa dei Compartimenti marittimi interessati dalla misura di interruzione temporanea obbligatoria della pesca a strascico.
3. In deroga a quanto stabilito dal citato articolo 6, comma 1, le predette unità sono autorizzate a effettuare lo sbarco nei porti di iscrizione o in quelli di base logistico-operativa, anche qualora questi ricadano all'interno dei Compartimenti marittimi in cui è in vigore la misura di interruzione temporanea della pesca a strascico.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le unità che intendono sbarcare nei porti ivi indicati sono tenute a navigare nella zona di mare compresa entro le 12 miglia dalla costa a una velocità non inferiore a 6 nodi, mantenendo rotte dirette.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. Il presente decreto entra in vigore nella data di pubblicazione sul sito del Ministero www.masaf.gov.it.

LA DIRETTRICE GENERALE
Graziella Romito
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

IL DIRIGENTE PEMAC III
Roberto Nepomuceno
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)